

**Regolamento
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia
di protezione del minore e dell'adulto (ROPMA)¹**
(del 29 novembre 2000)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Autorità regionale di protezione²

1. Comprensori art. 2 cpv. 1 e 6 cpv. 1 legge³

Art. 1⁴ Sono costituite le seguenti autorità regionali di protezione (ARP):

ARP 1	con sede a Chiasso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Chiasso, Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo;
ARP 2	con sede a Mendrisio e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Mendrisio, Brusino Arsizio, Castel S. Pietro, Coldrerio, Riva S. Vitale, Stabio;
ARP 3	con sede a Lugano e con giurisdizione sul territorio del comune di Lugano; ⁵
ARP 4	con sede a Paradiso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Paradiso, Arogno, Bissone, Grancia, Maroggia, Melano, Melide, Morcote, Rovio, Vico Morcote;
ARP 5	con sede a Massagno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Massagno, Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Muzzano, Porza, Savosa, Sorengo, Vezia;
ARP 6	con sede a Agno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Caslano, Collina d'Oro, Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio, Neggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Vernate;
ARP 7	con sede a Capriasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Capriasca, Origlio, Ponte Capriasca;
ARP 8	...
ARP 9	con sede a Torricella-Taverne e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Torricella-Taverne, Bedano, Gravesano, Isono, Manno, Mezzovico-Vira, Monteceneri;
ARP 10	con sede a Locarno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Locarno, Muralto, Orselina;
ARP 11	con sede a Losone e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Losone, Ascona, Brissago, Centovalli, Gresso, Isorno, Mosogno, Onsernone, Ronco s/Ascona, Terre di Pedemonte, Vergeletto;
ARP 12	con sede a Minusio e con giurisdizione sul territorio dei Comuni di: Minusio, Brione s/Minusio, Brione Verzasca, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Sonogno, Tenero-Contra, Vogorno;
ARP 13	con sede a Maggia e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Maggia, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio;
ARP 14	...
ARP 15	con sede a Giubiasco e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Giubiasco, Cadenazzo, Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonino, Sant'Antonio, Sementina, Bellinzona, Arbedo-Castione, Gnosca, Gorduno, Lumino, Moleno, Preonzo;
ARP 16	con sede a Biasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Biasca, Claro, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna;
ARP 17	con sede a Acquarossa e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Acquarossa, Blenio, Serravalle;
ARP 18	con sede a Faido e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Faido, Airolo, Bedretto, Bodio, Dalpe, Giornico, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Sobrio.

¹ Titolo modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

² Sottotitolo modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

³ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁴ Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedenti modifiche: BU 2004, 172; BU 2006, 412; BU 2008, 511; BU 2009, 538; BU 2010, 190; BU 2012, 618; BU 2013, 109.

⁵ Numero modificato dal R 27.5.2015; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 275.

⁶ Numero abrogato dal R 27.5.2015; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 275.

Presidenza itinerante

Art. 1a⁷ 1Le seguenti ARP sono presiedute dalla medesima persona:

- ARP 1 e 2;
- ARP 4 e 6;
- ARP 5, 7 e 9;
- ARP 11, 12 e 13;
- ARP 16, 17 e 18.⁸

2I comuni sede definiscono il comune competente a formalizzare l'assunzione, fissano la remunerazione e la ripartizione dei costi e il grado di occupazione nei singoli comprensori.

3Qualsiasi contestazione in relazione agli accordi presi tra comuni nell'ambito dell'applicazione della legge sull'organizzazione in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999 (in seguito: legge) deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione dinanzi alla Sezione degli enti locali. In assenza di conciliazione, decide il Consiglio di Stato in prima istanza.

Procedura di assunzione del presidente

Art. 1b⁹ Per la procedura di assunzione del presidente valgono le disposizioni del comune designato conformemente all'art. 1a cpv. 2.

Requisiti del presidente

Art. 1c¹⁰ 1Il presidente deve disporre della licenza in diritto o del master in diritto e di un'adeguata esperienza nell'ambito del diritto familiare e di protezione dei minori e degli adulti o di una formazione nell'ambito della gestione dei conflitti.

2Il comune sede di riferimento sottopone la proposta di assunzione al Consiglio di Stato per il preavviso ai sensi dell'art. 8 cpv. 4 legge.

Requisiti del supplente del presidente

Art. 1d¹¹ 1I requisiti di assunzione del presidente valgono anche per il suo supplente, fatta riserva per il grado di occupazione di cui all'art. 9 cpv. 1 legge, che non è applicabile al supplente.

2Il supplente non può assumere mandati di patrocinio in procedure nell'ambito del diritto di protezione trattate dalle ARP in cui opera il presidente.

2. Contributo cantonale art. 16 legge¹²

Art. 2¹³ Il Dipartimento delle istituzioni fissa il contributo per abitante nei limiti del preventivo dell'anno di riferimento.

Comuni

art. 17 legge¹⁴

Art. 3¹⁵ 1I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede dell'autorità regionale di protezione.¹⁶

2I costi di gestione corrente dedotti i sussidi ed i ricavi, sono ripartiti tra i comuni del circondario in proporzione al numero degli abitanti. Ogni cinque anni, su istanza di un comune, si procede all'aggiornamento della chiave di riparto a partire dai dati inerenti la popolazione legale pubblicati dall'Ufficio cantonale di statistica.

3Le spese della misura di protezione, quando anticipate dall'autorità regionale di protezione¹⁷ e non recuperate dall'interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata.

⁷ Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁸ Cpv. modificato dal R 27.5.2015; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 275.

⁹ Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

¹⁰ Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

¹¹ Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

¹² Nota marginale modificata dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 277.

¹³ Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 277; precedenti modifiche: BU 2009, 538; BU 2012, 618.

¹⁴ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

¹⁵ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

¹⁶ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

¹⁷ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

Onere per segretario

Art. 4¹⁸ Il grado di occupazione dei segretari determinante per la partecipazione dei comuni del circondario dell'ARP è definito come segue:

Chiasso	170%	Locarno	105%
Mendrisio	200%	Losone	150%
Lugano	320%	Minusio	150%
Paradiso	100%	Maggia	35%
Massagno	150%	Giubiasco	255%
Agno	200%	Biasca	80%
Capriasca	100%	Acquarossa	50%
Torricella-Taverne	120%	Faido	75%

3. Membri

art. 9 cpv.1 legge¹⁹

Art. 5 ¹Sono eleggibili in qualità di membri permanenti e di loro supplenti:

- l'assistente sociale o educatore specializzato con diploma professionale rilasciato da una scuola riconosciuta;
- il docente abilitato ad insegnare nelle scuole del Canton Ticino;
- il medico, psicologo, psicoterapeuta, infermiere, logopedista.

²Nei limiti dell'organizzazione e delle norme del diritto di protezione essi esercitano liberamente il proprio mandato.²⁰

Indennità membri ARP

art. 18 legge²¹

Art. 6²² ¹La remunerazione del presidente deve corrispondere almeno al minimo della classe 32 del regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato.

²L'indennità minima per il membro è stabilita come segue:

- circondari fino a 12'000 abitanti fr. 5'000.-;
- circondari da 12'001 a 24'000 abitanti fr. 8'000.-;
- circondari da 24'001 a 36'000 abitanti fr. 11'000.-;
- circondari oltre 36'000 abitanti fr. 14'000.-.

³I supplenti del presidente e del membro ricevono fr. 100.-- per interventi fino a due ore; fr. 150.-- per la mezza giornata di lavoro e fr. 250.-- per la giornata intera. In caso di supplenze consecutive superiori a due mesi essi vengono remunerati come il presidente ed il membro titolare, la cui indennità sarà ridotta proporzionalmente.

4. Competenze

art. 3 legge

In generale²³

Art. 7²⁴ All'autorità regionale di protezione²⁵ sono assegnati i compiti che il Codice civile e la legislazione federale attribuisce all'autorità di protezione²⁶ dei minori e degli adulti. È inoltre competente per:

- aiutare e assistere gli utenti nell'ambito dell'applicazione del diritto di protezione del minore e dell'adulto;
- aiutare l'avente diritto ad ottenere l'esecuzione del contributo di mantenimento (art. 131 CC).

¹⁸ Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedenti modifiche: BU 2004, 172; BU 2009, 538; BU 2010, 190; BU 2012, 618; BU 2013, 109.

¹⁹ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

²⁰ Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

²¹ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

²² Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedente modifica: BU 2012, 618.

²³ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

²⁴ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

²⁵ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

²⁶ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

art. 32 legge competenze per l'adozione di misure di protezione d'urgenza sui minorenni

Art. 7a²⁷ 1L'ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) adotta le misure di protezione d'urgenza sui minorenni ai sensi dell'art. 32 della legge.

²Vige la necessità di adottare misure di protezione d'urgenza quando il minore è senza la custodia dei genitori o degli adulti a cui è affidato, in quanto essi sono defunti, ricoverati in una struttura, posti in detenzione, o in fuga, oppure qualora la salute o la vita del minorenne si trovi in serio pericolo.

³La segnalazione all'UAP deve essere fatta dalla Polizia, dal servizio di autoambulanza o dal care team, nei giorni feriali dalle ore 18 alle ore 7, e nei giorni festivi e nei fine settimana 24 ore su 24. L'UAP comunica oralmente agli enti segnalanti la sua decisione.

⁴Entro le ore 10 del primo giorno lavorativo l'UAP comunica in forma scritta la sua decisione all'autorità regionale di protezione competente, la quale verifica e decide sulla misura nel corso del giorno stesso.

5. Deliberazioni

art. 10 legge²⁸

Art. 8 ¹L'autorità regionale di protezione²⁹ delibera, di regola, in seduta plenaria. Sono riservati i provvedimenti cautelari urgenti.³⁰

²Il presidente può decidere della deliberazione in via di circolazione eccetto per l'adozione, la revoca o la modifica di misure di protezione.

³Ove il presidente abbia deciso la deliberazione in via di circolazione, ogni membro può esigere che essa avvenga in seduta plenaria.

6. Informazione

art. 5 legge³¹

Art. 9³² Le autorità regionali di protezione³³ e l'autorità di vigilanza hanno accesso alla banca dati Movpop dove necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

Autorità di vigilanza

Camera di protezione³⁴

Art. 10³⁵ ¹La Camera di protezione del Tribunale di appello è l'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 441 CC.

²Essa:

- a) esercita la vigilanza generale sugli organi di protezione e sui loro membri e decide le sanzioni disciplinari nei loro confronti (art. 51 cpv. 1 e 2 legge);
- b) emana le direttive generali, segnatamente sulla tenuta degli incarti e gli atti da presentare nella procedura di reclamo;
- c) esercita altre competenze per il tramite dell'Ispettorato (art. 11).

Ispettorato³⁶

Art. 11³⁷ L'Ispettorato:

- a) consiglia ed assiste le ARP e, ove necessario, impartisce le necessarie direttive puntuali;
- b) ispeziona gli atti e i registri delle misure di protezione presso gli uffici delle ARP;
- c) studia e propone le norme o eventuali modifiche di norme;

²⁷ Art. introdotto dal R 17.2.2016; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 89.

²⁸ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

²⁹ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

³⁰ Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

³¹ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

³² Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

³³ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

³⁴ Nota marginale modificata dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

³⁵ Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedenti modifiche: BU 2006, 412; BU 2009, 538; BU 2012, 618.

³⁶ Nota marginale modificata dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

³⁷ Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedente modifica: BU 2012, 618.

- d) vigila ad un'applicazione regolare ed uniforme delle norme in materia di protezione del minore e dell'adulto, segnala alla Camera di protezione le irregolarità passibili di sanzione e istruisce i procedimenti disciplinari (art. 10 cpv. 2 lett. a).

Autorità centrale e esecutiva per rapimenti di minori³⁸

Competenze

Art. 11a³⁹ ¹La Camera di protezione:

- a) è l'autorità centrale di cui all'art. 2 cpv. 1 della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti del 21 dicembre 2007 (LF-RMA);
- b) è l'autorità di esecuzione in caso di ritorno dei minori secondo l'art. 12 cpv. 1 LF-RMA.

²Nell'esecuzione delle decisioni di cui al cpv. 1 lett. b, la Camera di protezione è coadiuvata dall'Ispettorato. Quest'ultimo organizza il ritorno del minore, se del caso con la collaborazione dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM), cercando di favorire un ritorno volontario (art. 12 cpv. 2 LF-RMA).

Tutori, curatori, assistenti e rappresentanti

Curatori⁴⁰

Art. 12⁴¹ ¹L'autorità regionale di protezione⁴² designa il curatore sentito l'interessato.

²Riservato il caso d'urgenza, il curatore, prima della designazione, è presentato all'interessato nel quadro di un incontro presente un delegato dell'autorità di protezione⁴³ che informa le parti dei reciproci diritti e doveri.

Durata

Art. 13⁴⁴ Salvo diversa indicazione, il curatore rimane in carica per due anni e, riservato il caso di dimissioni o mancata conferma, il mandato si intende rinnovato di anno in anno.

Ufficio delle curatele

art. 4 legge⁴⁵

Art. 14⁴⁶ ¹L'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) assume il ruolo di Ufficio delle curatele ai sensi dell'art. 4 della legge.

²Riservato il principio di sussidiarietà, l'UAP assume l'esecuzione delle misure che richiedono particolari competenze professionali.

³...

⁴I curatori dell'UAP non possono invocare i motivi di dispensa di cui all'art. 400 cpv. 2 CC; possono tuttavia contestare la nomina per violazione del principio di sussidiarietà del loro ufficio rispetto al curatore privato.

⁵Essi sottostanno alle norme generali disciplinanti l'attività dei curatori.

³⁸ Titolo introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

³⁹ Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁴⁰ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁴¹ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁴² Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁴³ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁴⁴ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedenti modifiche: BU 2006, 412; BU 2009, 538.

⁴⁵ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁴⁶ Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 410; precedenti modifiche: BU 2002, 76; BU 2006, 412; BU 2012, 618.

Curatori privati⁴⁷

Art. 15⁴⁸ 1Ogni comune mette a disposizione dell'autorità regionale di protezione⁴⁹, e aggiorna annualmente, un elenco di persone idonee disposte ad assumere mandati di curatore.

2Il comune sede, unitamente ai comuni del comprensorio, devono garantire all'autorità di protezione⁵⁰ un adeguato numero di curatori professionisti.

Remunerazione

Principio

art. 49 legge⁵¹

Art. 16⁵² 1I curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall'autorità di nomina nonché al rimborso delle spese.

2All'assunzione del mandato l'autorità di protezione⁵³ definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l'esecuzione del mandato.

3La domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all'autorità competente con il rendiconto annuale.

4Il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull'indennità già nel corso dell'anno.

Calcolo

art. 49 legge⁵⁴

Art. 17⁵⁵ 1L'indennità è stabilita tenendo conto dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti.

2È riconosciuta un'indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l'ora.

3Il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l'autorità di protezione⁵⁶ qualora l'impegno supera il tempo lavoro concordato all'assunzione del mandato.

4Per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un'indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti.

Art. 18 1Se per l'adempimento di compiti particolari s'impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività.

2L'onorario calcolato in base al precedente capoverso può essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica.

Amministrazione delle misure di tutela

Piano d'intervento

Art. 19⁵⁷ 1L'adozione di qualsiasi provvedimento di protezione presuppone un piano d'intervento deciso dall'autorità regionale di protezione⁵⁸. La decisione di istituzione della misura definisce il problema, gli obiettivi perseguiti, i mezzi impiegati, le responsabilità, le scadenze per la valutazione dei risultati e per l'eventuale ridefinizione del piano.

2Dove necessario può essere designato un capoprogetto.

⁴⁷ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁴⁸ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedenti modifiche: BU 2002, 76; BU 2006, 412.

⁴⁹ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁵⁰ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁵¹ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁵² Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedente modifica: BU 2009, 538.

⁵³ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁵⁴ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁵⁵ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedente modifica: BU 2009, 538.

⁵⁶ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁵⁷ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁵⁸ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

³L'autorità regionale di protezione⁵⁹ riceve alle scadenze convenute i rapporti di valutazione e verifica l'adeguatezza delle misure adottate.

Inventario

art. 405 cpv. 2 CC⁶⁰

Art. 20 ¹La compilazione dell'inventario incombe al curatore e al delegato dell'autorità regionale di protezione.^{61 62}

²L'inventario va presentato prima possibile; l'autorità regionale di protezione⁶³ deve approvarlo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della misura.

³Se richiesto dalle circostanze l'autorità regionale di protezione⁶⁴ o il curatore ordinano subito misure cautelari a salvaguardia del patrimonio.⁶⁵

⁴Ove non risultasse possibile presentare ed approvare l'inventario completo nel termine massimo di sessanta giorni, sarà inoltrato un rapporto provvisorio indicante i beni ed i valori conosciuti con la segnalazione di quelli presumibili o da verificare.

Art. 21 ¹L'inventario comprende tutti gli attivi e passivi del pupillo.

²I beni vanno indicati al loro valore reale. Se un immobile è registrato al valore di "stima ufficiale", ciò va evidenziato; beni di scarso valore sono registrati pro memoria.

³La partecipazione a proprietà, come l'esistenza di polizze assicurative, pegni mobiliari o immobiliari, oneri o altri diritti vanno adeguatamente segnalati.

Inventario pubblico

art. 405 cpv. 3 CC⁶⁶

Art. 22⁶⁷ ¹Ad istanza del curatore, l'autorità regionale di protezione⁶⁸ può, se le circostanze lo consigliano, ordinare l'allestimento dell'inventario pubblico.

²L'incarico di allestire l'inventario pubblico è affidato ad un notaio che provvede alla pubblicazione delle gride.

³Se l'iscrizione ad inventario di un determinato elemento dell'attivo o del passivo appare dubbia o è contestata, il notaio ne fa menzione.

⁴Terminate le operazioni d'inventario, il notaio lo chiude trasmettendolo al curatore e all'autorità regionale di protezione.⁶⁹

⁵Il curatore e l'autorità regionale di protezione⁷⁰ rimangono competenti per l'adozione di eventuali misure di salvaguardia del patrimonio.

Art. 23 ...⁷¹

Rendiconti

art. 410 e 411 CC⁷²

Art. 24⁷³ ¹Ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all'autorità regionale di protezione⁷⁴ il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi l'autorità regionale di protezione può accordare una proroga.

²Il curatore deve sottoporre i rapporti al curatelo che ha compiuto i sedici anni per esame e firma. Ove ciò non fosse possibile ne darà motivazione.

³L'autorità regionale di protezione⁷⁵ approva i rendiconti entro il 30 giugno.

⁵⁹ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁶⁰ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁶¹ Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁶² Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁶³ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁶⁴ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁶⁵ Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁶⁶ Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁶⁷ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁶⁸ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁶⁹ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁷⁰ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁷¹ Art. abrogato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁷² Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁷³ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁷⁴ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

Verifica dei conti

art. 7 cpv. 3 legge⁷⁶

Art. 25⁷⁷ Della verifica dei conti deve essere incaricata una persona interna alla segreteria o un ausiliario esterno aventi le necessarie competenze. La responsabilità dell'approvazione dei conti compete all'autorità regionale di protezione.⁷⁸

Sanzioni

Art. 26-27 ...⁷⁹

Norme finali

Art. 28 Il presente regolamento abroga: il regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951 ed il regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele del 19 settembre 1995.

Art. 29 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1. gennaio 2001.

Pubblicato nel BU **2000**, 367.

Norma transitoria⁸⁰

¹La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente.

²Per i mandati pendenti al 1° gennaio 2013 l'autorità di protezione⁸¹ ha tempo fino al 31 dicembre 2013 per definire con il curatore una remunerazione oraria secondo gli art. 16 e 17.

³Fintanto che l'autorità regionale di protezione⁸² non avrà definito con il curatore una diversa indennità, sono riconosciuti fr. 40.– all'ora.

Norma transitoria⁸³

I presidenti in carica al 1° gennaio 2013 possono essere confermati senza la procedura di concorso.

⁷⁵ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁷⁶ Nota marginale introdotta dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁷⁷ Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁷⁸ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁷⁹ Art. abrogati dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

⁸⁰ Norma transitoria introdotta dal R 19.2.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 109.

⁸¹ Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁸² Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

⁸³ Norma transitoria introdotta dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.